

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1329 del 08 settembre 2020

Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Art. 29, comma 9, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene approvato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa come previsto dall'art. 29, comma 9, del decreto legge 104/2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sono state introdotte misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio scorso. Il provvedimento ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.

Molti sono gli atti che in questi mesi si sono susseguiti in materia, sia a livello nazionale (decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Ministero della Salute, ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile) che regionale; atti che hanno disposto una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Tra questi va menzionato il recente decreto legge n. 104 approvato il 14 agosto 2020 ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" con il quale, all'art. 29, vengono dettate le disposizioni urgenti in materia di liste di attesa.

Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, l'art. 29, comma 1, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui all'articolo medesimo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale. Questo a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge in parola e sino al 31 dicembre 2020.

Il comma 2, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale possano ricorrere a:

- prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale; viene previsto un aumento della tariffa oraria;
- prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale; viene previsto un aumento della tariffa oraria;
- reclutamento di personale, attraverso assunzioni a tempo determinato.

Il comma 3, limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale possano ricorrere a:

- prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale; viene previsto un aumento della tariffa oraria;

- per le prestazioni di accertamenti diagnostici, prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale; viene previsto un aumento della tariffa oraria;
- incremento, in parziale alternativa a quanto indicato nei punti precedenti, del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna.

Il comma 4 dispone che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, entro i limiti di spesa indicati negli allegati A e B del d.l. 104/2020.

Il comma 8 prevede che, per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 sia autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro.

Il comma 9 prevede che, per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un *Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

Si rappresenta che le risorse assegnate alla Regione del Veneto, così come indicate nel citato allegato B, ammontano ad euro 38.935.696.

Alla luce di quanto finora esposto, si propone di approvare il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente atto.

In sintesi nel Piano Operativo Regionale vengono confermate le azioni già poste in essere dalla Regione per il governo delle liste d'attesa, vengono ripartite per ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale le risorse assegnate alla Regione dall'art. 29 del d.l. n. 104/2020 e viene attivato il monitoraggio mensile sull'attuazione del Piano stesso al fine di valutare eventuali azioni migliorative.

Si evidenzia che risorse assegnate alle Aziende, secondo la ripartizione di cui al Piano in parola, sono destinate al finanziamento delle attività previste fino al 31 dicembre 2020 ivi comprese quelle già effettuate fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020. L'effettiva corresponsione delle risorse alle Aziende avverrà dopo specifica rendicontazione delle attività effettuate.

Infine si rappresenta che, ai fini della predisposizione del Piano di cui all'**Allegato A**, l'Area Sanità e Sociale, con nota prot. 336292 del 27 agosto 2020, ha richiesto agli enti del Servizio Sanitario Regionale di indicare il fabbisogno di ore necessarie alla realizzazione del piano operativo per la riduzione delle liste d'attesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Piano socio sanitario regionale 2019-2023;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 29;

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente atto;
3. di inviare il Piano di cui al punto 2. al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto di quanto indicato al comma 8 dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.